



NOTE SULL'AUTORE

Flavio Volontà

Ha studio in Torino e svolge la professione prevalentemente in ambito penale, avendo altresì specifica competenza in questioni giuridiche che riguardano lo sport e la salute, flaviovolonta@studiolegaleg.it - www.studiolegaleg.it



*L'avvocato
risponde*

QUANDO OCCORRE AVERE IL CERTIFICATO MEDICO PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA?

di Flavio Volontà

Un tema di grande interesse ed attualità per chi frequenta palestre e centri sportivi è quello inerente la necessità o meno di munirsi di un certificato medico per l'attività sportiva all'atto dell'iscrizione. Sul punto, sovente, gli stessi gestori del centro non sono molto informati e forniscono indicazioni contraddittorie.

Il quadro normativo, a seguito di una serie di recenti interventi legislativi, può ora dirsi chiaro. L'art. 42 bis della Legge 98/2013 (c.d. decreto del fare) stabilisce che *"Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini, promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certi-*

ficazioni, è soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale...". Al secondo comma stabilisce che *"I certificati per l'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati da...".*

Ferma la necessaria certificazione medica per l'attività sportiva agonistica, regolamentata dal Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982, di cui non mi occuperò nel presente articolo, è bene dunque andare a distinguere l'attività ludico-motoria e amatoriale (che non necessita più di alcuna certificazione medica) da quella sportiva non agonistica (che necessita invece di certificazione medica).





La definizione di attività amatoriale si trova nel Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 che stabilisce che *“Ai fini del presente decreto è definita amatoriale l'attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi”*.

Il citato decreto fornisce poi una definizione di attività sportiva non agonistica (definizione integralmente ripresa da un successivo decreto dell'8 agosto 2014 recante *“Linee guida di indi-*

<<IL CERTIFICATO AVRÀ DURATA ANNUALE CON DECORRENZA DALLA DATA DEL RILASCIO >>

rizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica”: *“Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti: a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche; b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.”*

Fornite le definizioni normative di attività amatoriale e sportiva non agonistica è opportuno ora fornire dei criteri pratici per poter classificare l'attività come rientrante nella prima o nella seconda categoria e, conseguentemente, come necessitante o meno di certificato medico.

È bene premettere, innanzitutto, che la stessa attività sportiva potrà, in molti casi, rientrare nell'una o nell'altra categoria a seconda del contesto nel quale la stessa venga svolta. Prendiamo l'esempio della corsa: se essa viene svolta con degli amici al parco sarà certamente una attività amatoriale; se, per contro, essa viene praticata presso una associazione sportiva dilettantistica affiliata al CONI diventerà una attività sportiva non agonistica e sarà necessario

presentare un certificato medico all'atto dell'iscrizione.

Lo stesso esempio può ovviamente essere esteso ad altre discipline sportive quali il fitness, i pesi, la danza o il nuoto. Se queste attività vengono praticate in una struttura affiliata al CONI e vi è un tesseramento con l'iscrizione saranno certamente attività sportive non agonistiche e non più amatoriali e sarà perciò necessario ottenere un certificato medico di idoneità.

Può, tuttavia, accadere che, anche per attività qualificabili come amatoriali, venga richiesto all'iscritto un certificato medico. In questo caso si potrebbe o fare presente al gestore che non è più necessario o se dovesse comunque insistere nel richiederlo farsi rilasciare un certificato di buona salute dal proprio medico di base. Tale ultimo, tuttavia, potrebbe richiedere il pagamento di una tariffa, poiché si tratta di certificato non coperto dal Servizio Sanitario Nazionale.

Analizzerò ora in sintesi il certificato medico da richiedere per l'attività sportiva non agonistica. Chi può rilasciare tale certificato? Sul punto forniscono indicazioni le linee guida del ministero più sopra citate. I medici certificatori saranno: il medico di medicina generale per i propri assistiti, il pediatra per i propri assistiti, il medico specialista in medicina dello sport o i medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Il certificato avrà durata annuale con decorrenza dalla data del rilascio e saranno necessari per ottenerlo l'anamnesi e l'esame obiettivo con misurazione della pressione e un elettrocardiogramma a riposo effettuato almeno una volta nella vita.

Per quanti abbiano più di 60 anni e fattori di rischio cardiovascolare sarà necessario un elettrocardiogramma annuale così come per i soggetti che abbiano patologie croniche conclamate. ■